

REPUBBLIÇA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE



nel procedimento n. 526/2011 V.G. promosso da

nella qualità di amministratore Unico della s.r.i. del Tamba rappresentato e difeso dagli avv. L Same Ref e Name Crasses, clettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'avv. Les S come da procura a margine del reolamo

RECLAMANTE

contro

s.r.l, L

RESISTENTE

s.n.c. N

RESISTENTE

Lass SpA

RESISTENTE

Under Walled Dans Market

RESISTENTE

Fallimento della sri Canali Name del Timo in persona del curatore Dott. Sallina Paris

RESISTENTE

Con l'intervento del Procuratore Generale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il reclamante:

"L'Eco.ma Corte di Appello di Genova, fatta salva l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 19 L.F., voglia riformare e/o dichiarare nulla e/o revocare la dichiarazione di fallimento della società Carrie. Neglia del Tarres S.r.l. pronunciata dal Tribunale di La Spezia con sentenza n. 15 del 21-26/4/11, con ogni consequenziale provvedimento, anche in punto di speso, con distrazione in favore del procuratori anticipatari."

1.2

Per il Procuratore Generale:

"Concludo per la conferma dell'impugnata la decisione,"

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La s.r.l. La serie e la s.n.c. La serie de la conseparati ricorsi, adivano il Tribunale della Spezia chiedendo la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Carrette Nationale DEL Titologia.

Con ricorso depositato in data 21/9/2010 la s.r.l. Canada.

National DEL Tanada presentava una prima proposta di

J

concordato preventivo, poi integrata con note del 20/10/2010 e del 29/10/2010, proposta che il Tribunale, sospesa la procedura prefallimentare dichiarava ammissibile con decreto del 3 novembro 2010 in data 24/1/2011, in concomitanza con l'adunanza dei creditori fissata per l'espressione del voto su tale proposta, la predetta società presentava modifiche alla proposta concordataria. Il Tribunale, con decreto dell' 8 febbraio 2011, affermava che tale modifica, incidente sull'assetto delle classi, costituiva una proposta nuova e caducatoria

della precedente, donde la decliratoria di chiusura del procedimento di concordato preventivo di pri alla proposta del 24/9/2010, per sopravvenuta ribuncia implicita della proponente, che rondeva necessaria una nuova vadutazione di ammissibilità ex art. 162, p.2, L.F. punci in relazione all'art. 160, 8-2, segonda parto, L.F., alla streggia della il

Tribunale dichiarava inammissibile la proposta di concordate preventivo del 24/1/2011.

In data 30/3/2011 la società C. No DEL depositava un'altra nuova proposta di concerdatore preventivo. In esito all'udienza prefallimentare relativa alle originarie istanze di fallimento, tenutasi 12/174/2011, udienza nella quale la società debitrice rilevava che dette istanze erano paralizzate dal deposito di una nuova proposta concordataria in conseguenza della dichiarata inammissibilità della precedente, il Tribunale, con sentenza in data 21/26 aprile 2011, dichiarava il fallimento.

La sentenza dichiarativa di fallimento, per quanto ancora rileva nel presente grado, era motivata sulla base del rilievo: che riguardo alla problematica della reiterazione delle proposte di concordato non si ravvisavano ragioni per discostarsi dall'orientamento dal Tribunale medesimo affermato con il decreto in data 16/18 giugno 2010; che con il citato provvedimento, in caso di dichiarata inammissibilità della

domanda di concordato preventivo, come anche nell'ipotesi di mancata approvazione di esso (non a ceso richiamando l'art. 179 L.F. il disposto dell'art. 162, e.2, L.F.), si era ritenuto che l'iter prefigurato dalla norma da ultimo citata non consentiva la proposizione di una nuova proposta di concordato prima che si verificasse la presenza o meno di istanze di fallimento e prima che si decidesse su di esse. reputandosi, dunque, che solo nel caso in cui non fosso dichiarato il fallimento sarebbe stato possibile, una volta chiusa una prima procedura concordataria, presentame una nuova; che tale ricostruzione dell'assetto normativo, oltre ad essere testualmente fondata, esprimeva l'esigenza che, una volta tentato invano un percorso concordatario, ogni ulteriore chance di salvataggio dell'impresa fosse sottoposta previamente al vaglio dei titolari del potere di iniziativa rispetto al fallimento, secondo un'articolazione del tutto logica e giuridicamente rigorosa, dovendosi evidentemente ammettere il ricorso a plurimi tentativi solo ove i soggetti legittimati non avessero insistito per la dichiarazione di fallimento, poiché, diversamente opinando, la reiterazione teoricamente illimitata di domande di concordato preventivo si presterebbe ad essere utilizzata strumentalmente per bloccare a tempo indeterminato le azioni esecutive sul patrimonio del debitore, giusto il disposto dell'art. 168, c. 1, L.F.; che nella specie, dopo la dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo, alcuni creditori, all'udienza fissata ex art. 162, c. 2, L.F. avevano insistito per la dichiarazione di fallimento, pronuncia pregludiziale, siccome assorbente, rispetto all'esame della nuova proposta di concordato; che sostanzialmente pacifica era l'esistenza dello stato di insolvenza,

N. DEL T. con ricorso depositato il 19/5/2011 ha



proposto reclamo avverso la citata sentenza, affidato ad un unico, articolato motivo.

Parte reclamante censura la decisione del Tribunale per erronco inquadramento giuridico della fattispecie, in particolare per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 162 comma 2 e 3 e 175 legge fall.. La reclamante in ordine all'assorbente pregiudizialità dell'istanza fallimentare affermata nella pronuncia del Tribunale, rileva come la natura preminentemente contrattuale della procedura concordataria e

la ratio delle recenti riformo della legge fallimentare inducano a ritenere che, in relazione all'efficacia paralizzante della proposta concordataria rispetto e all'istanza fallimentate, non rilevi l'elemente temporale (precsistenza dell'istanza fallimentare), ma quello qualitativo e oggettivo, di filevanza putibliciatica che vecie

privilegiare la soluzione concordataria della crisi rispetto a quella fallimentare.

La reclamante, quindi, lamenta che il Tribunale nella pronuncia contestata: ha affermato che all'udienza dell'11/4/2011 "fissata ex art. 162 L.F." i creditori Legge e Legge avevano insistito per la dichiarazione di fallimento, mentre l'udienza in questione era quella prefallimentare fissata a seguito di vari rinvii e non già l'udienza deputata alla valutazione dei presupposti di cui all'art. 160 comma secondo legge fall. ed infatti a tale udienza era stata omessa ogni verifica ex artt. 16D e 161 legge fall, come invece simpomebbe l'articordi dell'8/2/2011, avrebbe posto in essere, non solo una violazione del terzo comma dell'art 162 legge fall (secondo cui con il reclamo avverso la sentenza che dichiara il fallimento possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato), ma anche una lesione del diritto di difesa, rendendo non

reclamabile detto decreto; ohe, infatti, l'attuale disposto dell'ariai 62 legge fall non consente l'autonoma reclamabilità del decreto di inammissibilità della proposta concerdataria, essendo tale decreto consurabile in sede di reclamo della pronuncia dichiarativa di fallimento; che il richiamo, nella pronuncia reclamata, della sentenza del 16/6/2010 del Tribunale della Spezia era improprio perché, a differenza della fattispecie esaminata in tale sentenza, nel caso oggetto del presente procedimento il percorso concordatario non era giunto a compimento, ipotesi che si verifica solo, in caso di mancata approvazione, con la decorrenza del termine di cui all'art. 178 u.c. legge fall., come emerge dal disposto dell'art. 175 comma secondo legge fall che vieta la modifica della proposta dopo l'inizio delle operazioni di voto; che, pertanto, il tribunale, stante l'effetto paralizzante del deposito del ricorso ex art. 160 legge fall rispetto all'istanza di fallimento, avrebbe dovuto preliminarmente valutare l'inammissibilità della nuova proposta concordataria depositata il 30/3/2011 rinviando l'udienza fissata ex art. 15 legge fall o, in ipotesi, dichiarare il fallimento con contestuale pronuncia di inammissibilità della nuova proposta ex art. 162 comma terzo legga fall.

La reclamante rileva, infine, che non sussiste alcuna compressione dei diritti del creditori quali soggetti legittimati a richiedere il fallimento, come affermato nella pronuncia reclamata, considerato che gli unici creditori istanti rappresentavano lo 0,2% del passivi, che il diritto particolare degli istanti ad insistere per il fallimento viola gli interessi pubblicistici volti al salvataggio dell'impresa e lede i diritti degli altri creditori ad una migliore soddisfazione in sede di concordato; che nessuna norma victa la riproposizione di una proposta di concordato neppure in pendenza di una procedura fallimentare; che l'attuale disposto dell'art. 175 legge fall, consente la modifica della proposta



concordataria sino all'inizio delle operazioni di voto e non è quindi configurabile un potere discrezionale del giudicante circa il numoro delle domande presentabili o sul tipo di modifiche apportabili; che del resto ove la modifica sia di lievo entità ben può esser portata a conoscenza dei creditori dal commissario giudiziale all'udienza dei creditori e ove invece la modifica incida sulla proposta originaria tale da costituire domanda nuova non è pensabile che il debitore possa implegare le proprie risorse produttive e finanziarie per presentare a

getto nuove domande di concordato; che in ogni case il Tribunale, al fine di sconglurare il verificarsi dell'abuso di consordato, qualora avesse dichiarato inammissibile anche la proposta del 30/3/2001 avrebbe potuto astrattamente dichiarate in via contestuale il fallimento; che estendosi, invece, limitato a dichiarare l'inammissibilità della

proposta del 24/1/2011, senza procedere alla dichiarazione contestuale fallimento la proposta di concordato doveva ritenersi indubbiamente riproponibile; che la procedura concordataria avviata il 21/9/2011, si era arrestata per la declaratoria di inammissibilità delle modifiche apportate in concomitanza con l'adunanza dei creditori in quanto ritenute "nuova proposta"; che in quella sede il tribunale si era limitato a dichiarare l'inammissibilità della proposta proprio perohé il percorso concordatario era ancora nella fase primordiale non essendo ancora stati chiamati i creditori esprimersi su alcuna delle proposte; che oltre all'insussistente pregludizialità della disamina fallimentare rispetto a quella concordataria, il tribunale aviebbe errato nel non procedere alla valutazione della nuova proposta cost da cschidere che fosse una manifesta reiterazione della precedente e ove l'avesso ritenuta inammissibile avreoce dovuto emettere un nuovo provvedimento di

declaratoria dell'inammissibilità della proposta con contestuale declaratoria di fallimento.

Non si sono costituite le parti resistenti pur nella ritualità della notifica del reclamo.

Biffettuata la relazione e la discussione all'udienza del 6/10/2001, esaminati gli atti della causa e le difese svolte, questa Corte

OSSERVA

In primo luogo: la pronuncia reclamata non ha affatto affermato che l'udienza dell'11/4/2011, all'esito della quale è stato dichiarato il fallimento della società reclamante, era quella fissata per procedere alla valutazione dei presupposti di ammissibilità della concordataria ex art. 160 e 161 legge fall; invero è evidente che il Tribunale, nel precisare che, una volta emesso il decreto dell' 8/2/2011 con cui era stata dichiarata inaminissibile la proposta concordataria del 24/1/2014, ora stata fiesata udienza al sonsi dell'art 162 co 2º L.F. si è riferito all'udienza fissata per gli incombenti di oui alla seconda parte del secondo comma dell'art 162 legge fall ovverosia per gli incombenti che in base a tale norma presuppongono l'intervenuta dichiarazione comunque l'intervenuto accertamento dell'inammissibilità della proposta concordataria (nella fattispecie dell'inammissibilità della proposta del 24/4/2014) o non già ne costituiscono il presupposto.

La seconda parte dell'art. 162 legge fall, per l'ipotesi in cui il tribunale dichiari inammissibile la proposta di concordato, dispone che "in tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore".

Nella fattispecie correttamente il tribunale, una volta acceptata l'insussistenza dei presupposti per l'ammissibilità della proposta di concordato ed emesso il relativo decreto di inammissibilità, haremesso la dichiarazione di fallimento solo all'esito dell'udienza della seconda parte dell'art 162 comma seconde leggo fall, stante la pressistenza di istanze di fallimento alla proposizione della proposta di concordato ed essendo stata rinviata appunto all'11/4/2017 l'audienza fissata ex art 15 legge fall proprio a fronte della proposizione della proposta di concordato (rinvio finalizzato a garantire l'attuazione della funzione dell'istituto in

questione, pur nella nueva formulazione del testo dell'art. 160 legge lall rispetto a quella previgento, che è indubbiamente quella di prevenire la dichiarazione di fallimento mediante un complimento concordato del dissesto stante l'interesse pubblicistico al recupero dell'impresa).

Poiche all'udienza prefailimentare del 2016/2010 il debitore aveva

consentingli-l'esercizio del diritto di difesa in riferimento alle istanzo di Tallimento, anche alla declarazione del proposta di concordato alla valutazione del presupposti di cui agli arti, proposta di concordato alla valutazione del presupposti di cui agli arti, proposta di concordato alla valutazione del presupposti di cui agli arti, presenza di listanza di concordato, devendo verificare l'insistenza su tali istanzo (non essendo più ammessa una dichiarazione di fallimento ufficiosa) e dovendo in ogni caso procedere ad un'audizione del debitore al fine di consentingli-l'esercizio del diritto di difesa in riferimento alle istanzo di Tallimento; anche sim considerazione della non coincidenza del presupposto oggentivo delle due procedure.

Né rileva esaminare se alla reclamante era preclusa ogni possibilità di contestazione in ordine al decreto che ha dichiarato l'inammissibilità della proposta del 247/2011 per non essere stata emessa tale

pronuncia contestualmente alla dichiarazione di fallimento, o se, invene, tali censure potevano essere proposte nella presente sede ovverosia in sede di reclamo alla pronuncia di fallimento, pur se intervenuta con separato e successivo provvedimento; considerato che parte reclamante non ha affatto indicato i motivi di censura del decreto che has dichiarato l'inammissibilità della proposta dell

Quanto alla possibilità di reiterare la proposta concordataria, la pronuncia reclamata non esclude in via generale tale possibilità avendo solo affermato che, ove la proposta sia stata dichiarata inammissibile o non sia stata approvata, l'iter procedimentale di cui all'art. 162 comma secondo legge fall, non consente una reiterazione della proposta prima che si sia verificata la sussistenza o meno di istanze di fallimento e che si sia deciso su di esse, ritenendo, quindi, ammissibile una reiterazione della proposta solo ove non venga dichiarato il fallimento.

Si premette che non rileva ai fini della pronuncia sulla questione in esame, il disposto dell' 175 comma secondo legge fall, invocato dalla reclamante - in base al quale la proposta di concordato non può esser più modificata solo dopo l'inizio delle operazioni di voto - in quanto tale norma tutela l'esigenza che l'espressione di voto dei creditori sia manifestata in relazione ad una proposta reale ed effettiva e non sia surrettiziamente provocata da una proposta ex post modificata: la norma in questione non riguarda la diversa ipotesi, oggetto di esame nel presente procedimento, in cui, non approvata o dichiarata inammissibile una certa proposta, venga formulata una nuova proposta concordataria (e proprio in considerazione della differenza tra le due lpotesi il Tribunale della Spezia, nel presente procedimento, pur avendo già dichiarato ammissibile la proposta concordataria del

1

21/9/2010, ha proceduto all'esame della proposta concordataria depositata il 24/1/2011 - configurata dal tribunale quale "nuova" proposta e non mera modifica di quella precedente - in quanto, da un lato, non erano ancora iniziate le procedure di voto e non operava, quindi. la preclusione di cul all'art. 175 legge fall, dall'altro non era ancora intervenuta una pronuncia di inammissibilità di alcuna proposta concordataria).

Come affermato nella pronuncia reclamata il tenore letterale del secondo comma dell'art, 162 legge fall à tale da far vitenere che alle deliarazione di inaphraissibilità itelia proposia di concordato necessariamente i esame delle istanze di fallimento, sia di quelle preesistenti alla proposta dichierata finammissibile, sia di quelle sopraggiunte e comunque presenti all'attà della dichiarazione mentalistibilità, con dichiarazione del fallimento ove sia riscontrata la

presenza dei relativi presupposti, senza che vi sia spazio per la proposizione di una nuova proposta di concordato prima dell'esito del procedimento di cui al disposto normativo in questione.

E tale interpretazione del disposto della seconda parte del secondo comma dell'art. 162 legge fall, corrisponde alla ratio individuata nella pronuncia reclamata di cvitare che una continua relterazione di proposte incongrue o non convenienti ritardi quella pronuncia di fallimento che l'attuale sistema normativo continua a ritenere rivolta ad assicurare interessi pubblicistici.

Il reclamo va quindi rigettato. Le spese del procedimento rimangono a carico della reclamante soccombente.

P.O.M.

Rigetta il reclamo.

Genova 12/10/2011

Il Consigliere est.

Nous Maybels Leadie

Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI GEN

Papositeto in Concelleria